

REPUBBLICA ITALIANA




REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

Prot. 84565

Palermo, 24 GIU. 2015



Oggetto: Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento – Legge 27 gennaio 2012 n. 3

**Ai COMMISSARI STRAORDINARI
DEI LIBERI CONSORZI COMUNALI
GIÀ PROVINCE REGIONALI
LORO SEDI**

**Ai SINDACI ED AI COMMISSARI
STRAORDINARI DEI COMUNI
LORO SEDI**

Con la presente circolare si richiama l'attenzione delle amministrazioni in indirizzo sull'istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3.

La legge in questione prevede che i soggetti, esclusi dall'ambito di applicazione degli istituti disciplinati dalla legge fallimentare e che versino in gravi situazioni di crisi finanziaria, possono ricorrere ad apposite procedure per fronteggiare le situazioni di sovraindebitamento, ossia quelle situazioni di "perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte", che determinano "la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Mediante la legge sopra citata, sono state estese alle persone fisiche ivi qualificate come "consumatore" (ossia il "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"), nonché ad altri soggetti (imprese di ridotte dimensioni, imprenditori agricoli e associazioni professionali), le opportunità previste dalle tradizionali procedure concorsuali per far fronte ad eventuali e gravi esposizioni debitorie.

Specificatamente, le procedure di composizione della crisi disciplinate dalla citata legge sono:

- 1) l'**accordo di composizione della crisi**, nel quale il debitore propone ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, sulla base di un piano che preveda apposite scadenze e modalità di pagamento ed indichi le eventuali garanzie e le modalità di liquidazione dei beni (art. 7, comma 1);

Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 Palermo
Tel. 091 7073230 - Fax 091 7072825

assessore.autonomiefunzionepubblica@regione.sicilia.it

- 2) il **piano del consumatore**, utilizzabile esclusivamente dal debitore che sia un c.d. consumatore, il quale propone unilateralmente il piano sub 1) senza accordo con i creditori (art. 7, comma 1 bis);
- 3) la **liquidazione patrimoniale**, mediante la quale il debitore chiede la liquidazione di tutti i suoi beni per far fronte al sovraindebitamento (art. 14 ter).

La proposta di accordo con i creditori, il piano del consumatore e la domanda di liquidazione dei beni devono essere depositate presso il Tribunale del luogo di residenza del consumatore o, in caso di debitore che non sia un consumatore, presso il Tribunale del luogo di residenza o della sede principale dello stesso.

In ognuna di tali procedure, è **obbligatorio l'intervento di un organismo di composizione della crisi** (art. 15 della legge n. 3/2012), iscritto presso un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, e che svolge funzioni di ausilio al debitore, ai creditori ed al giudice.

In particolare, tale organismo:

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ed attesta la fattibilità del piano di ristrutturazione;
- esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi;
- svolge le funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione quando il giudice lo dispone.

Con apposito Regolamento emanato con D.M. 24 settembre 2014 n. 202, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, il Ministero della giustizia ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

L'art. 4 di tale Regolamento prevede, peraltro, che siano iscritti "*a domanda*" anche "*gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche*", previa verifica dei seguenti requisiti:

- a) che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici sopra citati;
- b) l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
- c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;
- d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;
- e) la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del presente decreto;
- f) la sede dell'organismo.

I gestori della crisi sono individuati tra i soggetti qualificati in possesso dei requisiti stabiliti

nell'art. 4, comma 5 del predetto regolamento.

In considerazione del grave periodo di crisi economica e del numero sempre più rilevante di famiglie gravemente indebitate anche per cause ad esse non direttamente imputabili (quali, ad esempio, la disoccupazione o la perdita del posto di lavoro), si invitano le amministrazioni in indirizzo a dare opportuna conoscenza e divulgazione alla cittadinanza circa la possibilità di ricorrere alle procedure previste dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3 per affrontare eventuali situazioni di grave crisi debitoria.

L'istituto in oggetto permette di evitare, peraltro, il proliferare di procedimenti giudiziari, che aumentano i carichi di lavoro dell'amministrazione della giustizia e rendono ancora più gravosa la posizione dei debitori, a causa dell'incremento dei costi da sopportare.

Le amministrazioni in indirizzo, ove munite delle necessarie risorse umane e finanziarie, potrebbero costituire tali organismi in proprio. Ciò potrebbe essere opportuno, quanto meno, nei Comuni sede di Tribunale, considerata la competenza di tale organo di giustizia per le procedure sopra illustrate.

La presente Circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, affinché sia diffusa tra i soggetti interessati, e sarà resa disponibile sul sito internet dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento regionale delle autonomie locali.



L'Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
Dott. Ettore Leotta

Ettore Leotta